



N.1677/2007

Reg. Dec.

N. 5627 Reg. Ric.

Anno 1998

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

**D E C I S I O N E**

sul ricorso in appello n. 5627/98, proposto da

**MINISTERO DELLE FINANZE,**

in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato "ex lege", in Roma, via dei Portoghesi, 12;

**C O N T R O**

**L'ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA' EDILIZIA DI LA SPEZIA e**

**TAVILLA Anna Maria,**

non costituitisi in giudizio;

***e nei confronti del***

**COMUNE DI SARZANA,**

non costituitosi in giudizio;

**PER L'ANNULLAMENTO**

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. I, n. 40 del 20 febbraio 1998. resa "inter partes".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 12 dicembre 2006, il

Consigliere Eugenio Mele;

Udito l'avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

**F A T T O**

E' impugnata dal Ministero delle finanze la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, in accoglimento del ricorso dell'Associazione appellata, ha annullato la deliberazione del Comune di Sarzana, con cui era stata determinata l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del cinque per mille, per carenza di motivazione.

Avverso la suddetta sentenza si grava l'Amministrazione appellante, rilevando che l'imposta in parola è stata introdotta dal decreto legislativo n. 504 del 1992, attribuendo al Comune il potere di fissare l'aliquota unica tra il quattro per mille e il sei per mille del valore catastale dell'immobile, per cui nessuna motivazione deve essere esplicitata dal Comune fino a quando lo stesso determina l'aliquota nell'ambito della misura stabilita dalla legge.

Né si è in presenza di una determinazione di aliquota superiore al sei per mille, unico caso che avrebbe comportato la necessità di una motivazione nell'ambito della deliberazione suddetta.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 12 dicembre 2006.

**D I R I T T O**

L'appello è fondato.

L'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è un'imposta patrimoniale introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale ha stabilito che l'aliquota impositiva della stessa, lasciata alla libera determinazione degli

organi comunali, potesse oscillare tra il quattro per mille (aliquota minima) e il sei per mille (aliquota massima).

Ha stabilito, altresì, il provvedimento legislativo suddetto che, in casi eccezionali, allorquando obiettive e straordinarie esigenze di bilancio lo avessero richiesto, previa idonea motivazione, i Comuni potessero portare temporaneamente l'aliquota stessa fino al 7 per mille.

Come si vede, dunque, è la normativa legislativa di carattere nazionale ad aver individuato compiutamente l'ambito di riferimento delle aliquote dell'imposta: tra il quattro per mille e il sei per mille non c'è bisogno di alcuna motivazione, trattandosi dell'ambito quantitativo ordinario dell'aliquota, stabilita per legge, mentre soltanto nel caso che si decidesse di andare oltre il sei per mille, l'ente locale comunale sarebbe obbligato a dare contezza delle ragioni di carattere straordinario che lo costringono ad imporre tale aliquota.

Ora, però, poiché nella specie qui considerata, il Comune di Sarzana ha stabilito un'aliquota nella misura del cinque per mille, rientrando pacificamente nell'ambito di quelle stabilite dal provvedimento legislativo, nessuna motivazione era necessaria.

L'appello va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento della sentenza di primo grado e rigetto del ricorso presentato in tale sede.

Tuttavia, la particolarità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e,

per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 12 dicembre 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

Carlo SALTELLI	- Presidente f.f.
Carlo DEODATO	- Consigliere
Salvatore CACACE	- Consigliere
Sergio DE FELICE	- Consigliere
Eugenio MELE	- Consigliere est.

L'ESTENSORE  
Eugenio Mele

IL PRESIDENTE F.F.  
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO  
Giacomo Manzo

***Depositata in Segreteria***

Il 11/04/2007....

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

Il Dirigente

Dott. Antonio Serrao